



Regione Lombardia

DECRETO N. 12824

Del 19/09/2025

Identificativo Atto n. 956

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 – DECRETO DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE ALL'IMPRESA BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.P.A. A VALERE SULLA MISURA "QUOTA LOMBARDIA A SOSTEGNO DELLE PMI LOMBARDE CHE PUNTANO ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE E ALLA CRESCITA GRAZIE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA" – IN ATTUAZIONE ALLA D.G.R. 9 SETTEMBRE 2024, N. XII/2994 E AL D.D.S. 13 NOVEMBRE 2024, N. 17199 – PR FESR 2021-27 – AZIONE 1.3.2. "ACCESSO AL CREDITO" - 3^ PROVVEDIMENTO

L'atto si compone di 16 pagine di cui
// pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA START UP, INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziari per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;



Regione Lombardia

- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 08-05-2025;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: “Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia”;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 “Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura”;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. XII/688 che ha approvato il protocollo di intesa tra Regione Lombardia e ENI S.p.a per il miglioramento delle performance ESG delle imprese del territorio attraverso la condivisione e valorizzazione della piattaforma open-es, strumento di analisi e sviluppo del percorso di sostenibilità e competitività delle PMI e delle filiere del sistema economico lombardo, sottoscritto il 20 luglio 2023 e che consente alle imprese lombarde di ottenere gratuitamente il report di sostenibilità (open es card);
- la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 “Presenza d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui



Regione Lombardia

al Regolamento (UE) 2024/795, come da decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024”;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 – “Un'Europa più competitiva e intelligente” l'Obiettivo Specifico 1.3 – “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, e l'Azione 1.3.2 “Sostegno all'accesso al credito” che prevede, tra l'altro, l'attivazione di iniziative a supporto della patrimonializzazione delle PMI lombarde finalizzate a ridurre la sottocapitalizzazione endemica delle imprese e a contenere l'esposizione creditizia a breve termine delle PMI;

DATO ATTO che:

- con D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono stati istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE +) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, di cui al decreto 9 settembre 2022, n. 12776, ha approvato nella seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'asse 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo Specifico 1.3 – “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.2 “Sostegno all'accesso al credito”;
- con il d.d.u.o. 30 giugno 2023, n. 9842 è stato approvato il sistema di gestione e controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027, aggiornato con il d.d.u.o. 27 giugno 2024, n. 9743 e successivo d.d.u.o. 29 maggio 2025, n. 7621;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) 2021/1060 e in particolare:

- l'art. 71 che definisce la modalità di individuazione delle Autorità dei Programmi e segnatamente il comma 3 che prevede che l'AdG possa individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità;



Regione Lombardia

- l'art. 2, comma 8 che definisce Organismo intermedio *“un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità”*;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 30 novembre 2022, n. XI/7425 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027;
- la D.G.R. 15 aprile 2024, n. XII/2171 di approvazione dell'aggiornamento dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma FESR 2021-2027;

DATO ATTO che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia finalizzato alla delega delle funzioni di Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027, aggiornato da ultimo con la richiamata D.G.R. 15 aprile 2024, n. XII/2171, prevede, tra l'altro, che:

- con la convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di AdG del PR FESR 2021-2027 e Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 del PR FESR che prevedono agevolazioni a fondo perduto;
- all'Organismo Intermedio sono delegate le attività di selezione e gestione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, sia amministrative che in loco, riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari; è consentito affidare all'Organismo Intermedio, in qualità di responsabile del procedimento, anche la gestione di singole fasi del procedimento (selezione delle operazioni e/o gestione delle operazioni, l'erogazione e i controlli);
- la Convenzione stessa è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060);

RICHIAMATA la DGR 9 settembre 2024, n. XII/2994 “2021IT16RFPR010 - Criteri applicativi della misura “Quota Lombardia” a sostegno delle PMI lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in borsa, a



Regione Lombardia

valere sull'azione 1.3.2 "Sostegno all'accesso al credito" del PR FESR Lombardia 2021-2027" che, tra l'altro, ha:

- stabilito che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 25.000.000,00;
- affidato a Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio del PR FESR 2021-2027, la responsabilità del procedimento per la fase di verifica documentale della rendicontazione ed erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie;
- dato atto che i costi funzionali per la gestione della misura "Quota Lombardia", riconosciuti a Unioncamere Lombardia nella misura massima del 2% della dotazione finanziaria di cui al punto 2, sono garantiti dagli impegni assunti con il d.d.g. 6 giugno 2023, n. 8369;
- individuato quale Responsabile del Procedimento di approvazione del bando, selezione delle operazioni e concessione dei contributi il Dirigente pro tempore della struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia;
- demandato al dirigente pro tempore della struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" di Regione Lombardia gli adempimenti attuativi del provvedimento:

RICHIAMATI altresì:

- il decreto 17 settembre 2024, n. 13741 avente ad oggetto: "2021IT16RFPR010 - Impegno di spesa a favore di Unioncamere Lombardia quale organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (ue) 1060/2021 della misura "Quota Lombardia" a valere sull'azione 1.3.2 "sostegno all'accesso al credito" del PR FESR Lombardia 2021-2027";
- il decreto 13 novembre 2024, n. 17199 avente ad oggetto: "Avviso attuativo della misura "Quota Lombardia" a sostegno delle PMI lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in borsa - ex DGR 9 settembre 2024 n. XII/2994";

VISTI:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il



Regione Lombardia

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:

- i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera b) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
- l'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) con l'intensità di aiuto massima pari al 50% delle spese ammissibili;

DATO ATTO che relativamente all'articolo 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza) l'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e i servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

DATO ATTO che la Commissione Europea il 7 agosto 2024 ha registrato il regime di aiuto n. SA.115463 «2021IT16RFPR010 - CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA "QUOTA LOMBARDIA" A VALERE SULL'AZIONE 1.3.2 "SOSTEGNO ALL'ACCESSO AL CREDITO" DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027»;

CONSIDERATO che la DGR 9 settembre 2024, n. XII/2994 ha stabilito:

- di inquadrare la misura "Quota Lombardia a sostegno delle PMI lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in borsa" nel regime di aiuto in esenzione n. SA.115463 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera b) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
- che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (GBER):
 - i contributi non sono concessi alle imprese in difficoltà, secondo la



Regione Lombardia

- definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - i contributi non sono erogati a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - i contributi non sono concessi alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par.2 lettera c);
 - i contributi sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), nei limiti dell'intensità di aiuto di cui all'art. 18.2 GBER; al fine di consentire il cumulo con il credito di imposta di 500.000 euro di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) commi da 89 a 92 e relativi provvedimenti attuativi, il contributo regionale sui costi di consulenza per la fase di quotazione sono riconosciuti nel limite di 300.000 euro e sempre nel rispetto del 50% di cui all'art. 18.2 del GBER;
 - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attesti di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - che l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di contributo intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014; i lavori preparatori quali la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - che in attuazione della circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima



Regione Lombardia

spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi nel rispetto delle disposizioni di cumulo; sono in ogni caso escluse le spese finanziate con risorse PNRR secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024;

DATO ATTO che per “avvio lavori” si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile il processo di quotazione, considerabile nel caso di specie quale la data dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni. I lavori preparatori quali la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

VISTO l'avviso attuativo della misura “Quota Lombardia a sostegno delle pmi lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in borsa”, approvato con il richiamato decreto 13 novembre 2024, n. 17199, in cui viene stabilito:

- al punto C.2 “Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse”, che il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio informatico al protocollo delle Domande di Contributo sulla piattaforma Bandi e Servizi;
- al punto C.3 “Modalità e tempi del procedimento” quanto di seguito riportato:
 - l'istruttoria prevede una fase di verifica di ammissibilità formale e di una fase di istruttoria tecnica effettuate dal Responsabile del Procedimento;
 - In esito alla fase di istruttoria formale il Responsabile del Procedimento adotta un provvedimento di ammissibilità o inammissibilità formale;
 - conclusa positivamente la fase di verifica di ammissibilità formale l'Impresa richiedente deve trasmettere attraverso la piattaforma Bandi e Servizi l'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal Gestore del MTF entro i termini previsti all'articolo B.2.b commi 1 e 2 (6 mesi dalla presentazione della Domanda prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi) e i riferimenti della polizza assicurativa prevista dal comma 101 della L. 213/2023. La mancata trasmissione della Avviso di ammissione e inizio negoziazioni comporta la non ammissibilità della Domanda di Contributo;
 - a seguito della trasmissione dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni segue la fase di valutazione tecnica dei Progetti, effettuata dal Responsabile del Procedimento, supportato dal Nucleo di Valutazione;



Regione Lombardia

- conclusa positivamente anche la fase di valutazione tecnica, il Responsabile del Procedimento, entro un termine massimo di 180 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio informatico al protocollo della Domanda di Contributo e salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d dell'avviso e in attesa della Delibera, adotta il provvedimento di concessione del Contributo;

RICHIAMATO il decreto 22 maggio 2025, n. 7247 ad oggetto: "Costituzione del nucleo di valutazione per lo svolgimento della valutazione tecnica dei progetti presentati a valere della misura "Quota Lombardia a sostegno delle PMI lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in borsa" di cui al decreto n. 17199 del 13 novembre 2024";

DATO ATTO che:

- in applicazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, adottato con DGR n. XII/3837 del 31/01/2025:
 - sono state acquisite le autocertificazioni dei componenti del Nucleo di valutazione di cui al soprarichiamato decreto 22 maggio 2025 n. 7247, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, inerenti all'assenza di condanne penali, anche non definitive, per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale (ex art. 35-bis, d.lgs. n. 165/2001), conservate agli atti della Direzione Generale Sviluppo Economico;
 - le dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativamente all'assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi sono state acquisite da tutti i componenti del Nucleo di valutazione dopo che gli stessi hanno preso visione dei soggetti partecipanti all'avviso e, comunque, prima che il Nucleo abbia compiuto attività istruttoria sulle domande pervenute dai soggetti partecipanti; tali dichiarazioni sono conservate agli atti della Direzione Generale Sviluppo Economico;
 - sono state attivate le verifiche attraverso controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del citato d.p.r. n. 445/2000, effettuato su 1 componente di commissione individuato con tecniche di campionamento casuale;
 - le verifiche hanno dato gli esiti di seguito indicati:
 - richiesta alla competente Procura della Repubblica di informazioni circa l'insussistenza o meno di carichi pendenti per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, richiesta prot. n.



Regione Lombardia

O1.2025.0011738 del 3 giugno 2025 per la quale non è ancora pervenuto riscontro;

- richiesta alla competente Procura della Repubblica del Casellario Giudiziale prot. n. O1.2025.0011739 del 3 giugno 2025 per la quale non è ancora pervenuto riscontro;
- richiesta (prot. n. O1.2025.0011737 del 3 giugno 2025) e acquisizione (prot. n. O1.2025.0011956 del 5 giugno 2025) del Certificato di Famiglia al competente Comune e verifica della titolarità di eventuali incarichi presso imprese o cariche pubbliche presso Pubbliche Amministrazioni, per il membro estratto e i suoi parenti e affini entro il secondo grado, tramite consultazione del Registro delle Imprese e dell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali tenuta dal Ministero dell'Interno;

VISTA la domanda presentata in data 5 marzo 2025 (prot. reg.le n. O1.2025.0004561) dall'impresa Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A., (ID 6352758) – Partita IVA 07620910153, a valere sulla misura “Quota Lombardia a sostegno delle PMI lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in borsa” di cui al decreto 13 novembre 2024, n. 17199;

DATO ATTO che con decreto 13 maggio 2025, n. 6638 è stata approvata l'ammissibilità formale dell'impresa Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. (ID 6352758) – PARTITA IVA 07620910153 a valere sulla misura “Quota Lombardia” a sostegno delle PMI lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in borsa - ex D.G.R. 9 settembre 2024 n. XII/2994”, ai sensi di quanto previsto al punto C.3 dell'avviso di cui al richiamato decreto 13 novembre 2024, n. 17199;

PRESO ATTO che:

- in data 28 agosto 2025, l'impresa Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. ha trasmesso, tramite la piattaforma Bandi e Servizi e nel rispetto dei termini previsti dal bando, l'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal Gestore del MTF e la polizza assicurativa prevista dal comma 101 della L. 213/2023, acquisiti al prot. reg.le n. O1.2025.0018497;
- in data 15 settembre 2025 si è tenuta la seduta del Nucleo di Valutazione per effettuare l'istruttoria tecnica del progetto presentato dall'impresa Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. e che è stato rilasciato un esito positivo avendo l'impresa raggiunto un punteggio di 85 punti su 100;



Regione Lombardia

- a fronte di una spesa per il progetto di quotazione pari a euro 1.104.200,00, di cui euro 653.300,00 per i costi di quotazione ed euro 450.900,00 per i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione sostenuti fino ai tre anni successivi alla stessa, l'impresa ha chiesto un contributo di euro 525.450,00;

DATO ATTO che la verifica in tema di regolarità contributiva ha dato esito regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), conservato agli atti;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli artt. 8 e 9 che prevedono che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione del regime di aiuto e dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

DATO ATTO che, ai sensi degli stessi artt. 8 e 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli uffici regionali competenti:

- hanno registrato la Misura Attuativa con CAR 30949 e ID Bando 104431;
- hanno registrato l'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti con il seguente codice COR 24618057 – CUP E48I25005080009;

DATO ATTO che:

- in fase di adesione l'impresa ha dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in regola con la normativa antimafia vigente di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii, in data 24 marzo 2025 è stata richiesta l'informazione antimafia, risultante ad oggi ancora in istruttoria;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'articolo 83, comma 3, lettera e), che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore



Regione Lombardia

complessivo non supera i 150.000 euro;

- l'articolo 91 e 92 che prevedono che, per i progetti con un valore dell'agevolazione superiore ai 150.000 euro deve essere acquisita l'informazione antimafia (art. 84.3) e decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta il soggetto concedente può procedere, anche in assenza dell'informazione antimafia, alla concessione dell'agevolazione sotto condizione risolutiva;

RITENUTO di:

- approvare sotto condizione risolutiva, ai sensi degli articoli 90, 91 e 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, la concessione di un contributo di euro 525.450,00 all'impresa Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. (ID 6352758) – PARTITA IVA 07620910153, con sede legale a San Donato Milanese (MI) a valere sulla misura "Quota Lombardia a sostegno delle PMI lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in borsa" di cui al decreto 13 novembre 2024, n. 17199, considerato che sono decorsi 30 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia effettuata in data 24 marzo 2025, in assenza del rilascio del nulla osta;
- provvedere, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdittiva, alla revoca del presente provvedimento;

DATO ATTO che, come previsto dall'Avviso:

- all'art. C.4.a *"a seguito della comunicazione del decreto di concessione del Contributo di cui all'art. C.3.e, l'Impresa beneficiaria dovrà accettare il Contributo e richiedere l'erogazione della prima quota nel limite di 300.000 euro, presentando la rendicontazione delle spese legate all'ammissione alla quotazione, esclusivamente attraverso Bandi e Servizi, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima, entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, pena la decadenza ai sensi del successivo art. D.1.a."*; la rendicontazione, quindi, assolve all'accettazione del contributo;
- all'art. C.4.b. *"successivamente alla quotazione e alla presentazione della rendicontazione di cui al C.4.a., e in ogni caso entro il 30 giugno 2028 (salvo proroghe legate alla chiusura del FESR 2021-2027 e disposte dal Responsabile del Procedimento), le Imprese beneficiarie richiedono le quote annuali di Contributo entro il 30 giugno di ciascun anno⁸, esclusivamente attraverso Bandi e Servizi, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma*



Regione Lombardia

medesima, presentando contestualmente la rendicontazione annuale delle Spese Effettivamente Sostenute dopo la quotazione relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 1 e all'allegato D.13.b”;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dall'avviso all'art. C.3.a punto 5;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti della XII Legislatura;

RICHIAMATE:

- la DGR 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa “Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URI”;
- il d.d.u.o. 10 settembre 2024, n. 13298, aggiornato da ultimo con il decreto 1 luglio 2025, n. 9318, con il quale il Responsabile del PR FESR 2021- 27 per la Direzione Generale Sviluppo Economico, nominato con decreto 19 luglio 2023, ha delegato al dirigente pro-tempore della Struttura “Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese” la responsabilità dell'Azione 1.3.2 “Sostegno all'accesso al credito” - “Misura “Quota Lombardia” a sostegno delle PMI lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla quotazione in borsa” delle attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;
- la DGR 13 luglio 2023, n. XII/628 “IX Provvedimento Organizzativo 2023” con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;



Regione Lombardia

DECRETA

1. Di approvare sotto condizione risolutiva, ai sensi degli articoli 90, 91 e 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, la concessione di un contributo di euro 525.450,00 all'impresa Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. (ID 6352758) – PARTITA IVA 07620910153 con sede a San Donato Milanese (MI), a valere sulla misura “Quota Lombardia a sostegno delle PMI lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in borsa” di cui al decreto 13 novembre 2024, n. 17199, considerato che sono decorsi 30 giorni dalla richiesta dell'informazione antimafia effettuata in data 24 marzo 2025, in assenza del rilascio del nulla osta.
2. Di provvedere, nel caso in cui successivamente all'adozione del presente atto venga rilasciata dal Prefetto la comunicazione antimafia interdittiva, alla revoca del presente provvedimento.
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'impresa Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. e a Unioncamere Lombardia per quanto di competenza.
4. Di dare atto che come previsto dall' Avviso:
 - all'art. C.4.a *“a seguito della comunicazione del decreto di concessione del Contributo di cui all'art. C.3.e, l'Impresa beneficiaria dovrà accettare il Contributo e richiedere l'erogazione della prima quota nel limite di 300.000 euro, presentando la rendicontazione delle spese legate all'ammissione alla quotazione, esclusivamente attraverso Bandi e Servizi, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima, entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, pena la decadenza ai sensi del successivo art. D.1.a.”*; la rendicontazione, quindi, assolve all'accettazione del contributo;
 - all'art. C.4.b. *“successivamente alla quotazione e alla presentazione della rendicontazione di cui al C.4.a., e in ogni caso entro il 30 giugno 2028 (salvo proroghe legate alla chiusura del FESR 2021-2027 e disposte dal Responsabile del Procedimento), le Imprese beneficiarie richiedono le quote annuali di Contributo entro il 30 giugno di ciascun anno8 , esclusivamente attraverso Bandi e Servizi, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima, presentando contestualmente la rendicontazione annuale delle Spese Effettivamente Sostenute dopo la quotazione relative alle tipologie di*



Regione Lombardia

spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 1 e all'allegato D.13.b".

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria e sul portale Bandi e Servizi.
6. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
GESSYCA GOLIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.